

	N. 113053 di repertorio	N. 24913 di raccolta
	VERBALE DI	
	ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventidue, il giorno quattordici del mese di	
	dicembre alle ore sedici e minuti trenta, in Pescara via del	
	Concilio n.24.	
	Dinanzi a me Dr. ERMINIA AMICARELLI, Notaio in Pescara	
	iscritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Teramo	
	e Pescara,	
	è presente	
	TIBONI CARLA nata a Pescara (PE) il 18 maggio 1964 e	
	residente a Pescara (PE) in Strada Colle Pizzuto n. 11,	
	avvocato, codice fiscale: TBN CRL 64E58 G482G, che	
	interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente	
	del Consiglio Direttivo della "Associazione Culturale Ennio	
	Flaiano - ETS" , con sede in Pescara piazza Emilio	
	Alessandrini n.34, codice fiscale 80014220687.	
	Detto comparente, della cui identità personale io notaio	
	sono certo,mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea	
	straordinaria della detta società convocata in questo giorno	
	luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente ordine	
	del giorno:	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1 - Modifica degli articoli 4, 7 e 9 dello Statuto sociale	

	(per adeguamento al D.lgs n. 117/17 Codice del Terzo	
	Settore).	
	A ciò aderendo io Notaio constato e prendo atto che	
	preliminarmente i presenti procedono all'elezione del	
	Presidente dell'Assemblea che viene nominato, con il voto	
	unanime di tutti i presenti nella persona della signora	
	Tiboni Carla la quale dichiara validamente costituita	
	l'assemblea essendo presenti:	
	- tanti soci rappresentanti la maggioranza degli stessi sia	
	per presenza che per delega;	
	- per l'organo amministrativo Tiboni Carla e Smoglica Paolo	
	e pertanto atta a deliberare.	
	Passando alla trattazione degli argomenti di cui all'ordine	
	del giorno, il Presidente prende la parola ed espone la	
	necessità di modificare lo Statuto sociale per adeguamento	
	anche alla normativa di cui al D. Lgs. del 3 luglio 2017 n.	
	117 e successive modifiche, come richiesto in sede di	
	iscrizione al RUNTS, propone l' opportunità di inserire all'	
	articolo 4 il riferimento al punto i) dell' articolo 5 del	
	Dlgs 117/17, la soppressione agli articoli 7 e 9 della	
	parola "maggiorenni" e la sostituzione del periodo "Hanno	
	diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 12	
	(dodici) mesi nel libro degli associati", con "Hanno diritto	
	di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre)	
	mesi nel libro degli associati." ed invita l'assemblea a	

	deliberare.	
	L'assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, come	
	constatato dal Presidente,	
	delibera	
	a) di modificare, come proposto dal Presidente, l' articolo	
	4 dello Statuto sociale nel modo seguente:	
	4) L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via	
	esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre	
	organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e	
	privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la	
	realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.	
	L'Associazione ha per oggetto l'organizzazione e la gestione	
	di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, nonché l'approfondimento degli studi dell'opera di	
	Ennio Flaiano e per promuovere, organizzare e finanziare con	
	il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività	
	Culturali, Ministero degli Affari Esteri, ed altri Ministeri	
	che ne manifestino l'interesse, Enti della Pubblica	
	Amministrazione in generale, nonché Regione, Comune, Enti	
	Privati e Università Statali e private, Istituzioni,	
	Associazioni italiane e straniere, i Premi Internazionali	
	Ennio Flaiano, manifestazioni concernenti il teatro, il	
	cinema, la televisione, la letteratura, la musica e gli	

	Studi in particolare sull'Abruzzo e la Regione Adriatica e	
	sulla cultura in genere nei suoi vari modi ed espressione,	
	nonché altre iniziative che valorizzino l'opera e tengano	
	vivo il ricordo dello scrittore pescarese Ennio Flaiano, o	
	in generale valgano ad accrescere e sottolineare la presenza	
	di Pescara e dell'Abruzzo e dell'Area adriatica nella vita	
	culturale italiana ed internazionale, il tutto ai sensi	
	dell' articolo 5 lettera i) del D.lgs n.117/17.	
	L'associazione provvede inoltre, ad organizzare iniziative e	
	manifestazioni inerenti lo sviluppo del cinema, del teatro,	
	della letteratura, della musica e della cultura in genere,	
	sul piano artistico culturale, tecnico e	
	turistico-culturale.	
	L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e	
	strumentali rispetto a queste attività di interesse generale	
	indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con	
	apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio	
	2017 n. 117.	
	- di modificare, come proposto dal Presidente, l' articolo 7	
	dello Statuto sociale nel modo seguente:	
	7) I soci hanno il diritto di:	
	- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli	
	stessi;	
	- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti	
	relativi alla gestione dell'Associazione;	

	- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e	
	documentate;	
	- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e	
	prendere visione dei bilanci;	
	- essere informati sulle attività dell'associazione con la	
	pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con	
	strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;	
	- frequentare le sedi dell'associazione;	
	- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni	
	promosse dall'associazione;	
	- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di	
	attività;	
	- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;	
	I soci hanno l'obbligo di:	
	- svolgere la propria attività associativa in modo	
	personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche	
	indiretto,	
	- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti	
	interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi	
	associativi;	
	- versare la quota associativa secondo l'importo, le	
	modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti	
	dall'Assemblea.	
	- di modificare, come proposto dal Presidente, l' articolo 9	
	dello Statuto sociale nel modo seguente:	

	9) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano	
	dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali	
	sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può	
	essere ordinaria e straordinaria.	
	Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da	
	almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.	
	L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta	
	l'anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell' esercizio	
	sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni	
	volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo	
	ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da	
	almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti	
	delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve	
	essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data	
	della riunione mediante lettera per posta ordinaria o	
	elettronica o fax.	
	In caso di urgenza l' Assemblea può essere convocata con un	
	preavviso di almeno 3 (tre) giorni, con le medesime modalità.	
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e	
	il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché	
	l'ordine del giorno.	
	Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e	
	Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci, purché in	
	regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun	
	Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per	

	delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro	
	Socio.	
	Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di un	
	socio.	
	Agli associati che siano enti del Terzo settore possono	
	essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in	
	proporzione al numero degli aderenti, in applicazione	
	dell'art. 24 comma 2 del D. Lgs 117/2017.	
	Si applicano gli artt.2372 e 2373 C.C. in quanto	
	compatibili.	
	Le votazioni dell'Assemblea avverranno con voto palese.	
	All'Assemblea spettano i seguenti compiti:	
	IN SEDE ORDINARIA:	
	1. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;	
	2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;	
	3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto	
	incaricato della revisione legale dei conti;	
	4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli	
	organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei	
	loro confronti;	
	5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci	
	espulsi;	
	6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro	
	variazioni;	
	7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario	

	e di interesse generale posto all'ordine del giorno.	
	IN SEDE STRAORDINARIA:	
	1. Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o	
	scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale	
	devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà	
	destinato;	
	2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere	
	straordinario e di interesse generale posto all'ordine del	
	giorno.	
	L'Assemblea Ordinaria e straordinaria è presieduta dal	
	Presidente dell'Organo di Amministrazione o in sua assenza	
	dal Vice-Presidente che nominano fra i Soci un Segretario	
	verbalizzante, è validamente costituita in prima	
	convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, in	
	seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci	
	presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in	
	prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del	
	50% più uno dei presenti dei presenti su tutte le questioni	
	poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda	
	convocazione deve intercorrere almeno un giorno.	
	Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la	
	devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di	
	almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.	
	Tutte le delibere assembleari sono debitamente trascritti	

[illegible]

Allegato "A" ad atto

Notaio AMICARELI

raccolta n. 24913

Statuto

Denominazione - Sede - Durata

1) È istituita l'Associazione Culturale denominata **Associazione Culturale Ennio Flaiano - ETS.**

L'Associazione fondata il 24 aprile 1976 e non ha fini di lucro opera per il raggiungimento degli scopi statuari in modo autonomo e valendosi dei propri mezzi e delle acquisizioni patrimoniali e finanziarie che potranno verificarsi nel corso della sua attività.

2) L'Associazione ha sede in Pescara, Piazza Emilio Alessandrini, 34.

L'assemblea può istituire sedi secondarie.

3) La durata della Associazione è a tempo indeterminato dalla data della sua costituzione.

L'associazione potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Scopo e Oggetto Sociale dell'Associazione

4) ***L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.***

L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

L'Associazione ha per oggetto l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, nonché l'approfondimento degli studi dell'opera di Ennio Flaiano e per promuovere, organizzare e finanziare con il contributo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Ministero degli Affari Esteri, ed altri Ministeri che ne manifestino l'interesse, Enti della Pubblica Amministrazione in generale, nonché Regione, Comune, Enti Privati e Università Statali e private, Istituzioni, Associazioni italiane e straniere, i Premi Internazionali Ennio Flaiano, manifestazioni concernenti il teatro, il cinema, la televisione, la letteratura, la musica e gli Studi in particolare sull'Abruzzo e la Regione Adriatica e sulla cultura in genere nei suoi vari modi ed espressione, nonché altre iniziative che valorizzino l'opera e tengano vivo il ricordo dello scrittore pescarese Ennio Flaiano, o in generale valgano ad accrescere e sottolineare la presenza di Pescara e dell'Abruzzo e dell'Area adriatica nella vita culturale italiana ed internazionale, il tutto ai sensi

dell' articolo 5 lettera i) del D.lgs n.117/17. L'associazione provvede inoltre, ad organizzare iniziative e manifestazioni inerenti lo sviluppo del cinema, del teatro, della letteratura, della musica e della cultura in genere, sul piano artistico culturale, tecnico e turistico-culturale.

L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Soci dell'Associazione - Soci Onorari

5) Sono soci dell'Associazione:

- a) i soci fondatori;
- b) i soci sostenitori;
- c) i soci ordinari;
- d) i soci onorari.

Sono soci fondatori gli stessi che si costituirono nel 1976 in Associazione culturale "Ennio Flaiano" e gli altri appresso indicati: Giuseppe Rosato.

Sono soci sostenitori: sono quelle persone/enti che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico.

Sono soci ordinari: le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari, prestando la propria opera di volontariato e entreranno a far parte dell'Associazione versando la quota associativa.

Sono soci onorari: quelle persone e/enti che vengono nominati come tali dal consiglio d'amministrazione in quanto ritenute personalità nel mondo culturale ed artistico di chiara fama e/o che possano contribuire alla valorizzazione della figura e dell'opera di Ennio Flaiano.

I Soci onorari sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

6) L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante socio, che nella domanda deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

La deliberazione di ammissione è comunicata al socio e annotata sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 15

(quindici) giorni all'interessato. Il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decesso, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione e da questo accettate.

I soci onorari sono a vita e anch'essi possono essere espulsi.

L'espulsione è prevista:

- quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti,
- quando il Socio si renda moroso nel pagamento della quota associativa per 3 (tre) anni;
- quando il socio o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili quindi con principi, valori e finalità associative ,
- quando il socio manchi di partecipare senza motivo a tre assemblee dei soci,
- per indegnità o condanna penale passata in giudicato.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 7 (sette) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Diritti e doveri dei soci

7) I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e

documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- frequentare le sedi dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

I soci hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto,
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Organi dell' Associazione

8) Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- l'Organo di Amministrazione - Consiglio di Amministrazione
- l'organo di revisione
- l'organo di controllo (*eventuale*)

Assemblea dei soci

9) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria e straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione mediante lettera per posta ordinaria o elettronica o fax.

In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata con un

preavviso di almeno 3 (tre) giorni, con le medesime modalità. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di un socio.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 24 comma 2 del D. Lgs 117/2017.

Si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno con voto palese.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
2. Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
3. Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
4. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
5. Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi;
6. Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
7. Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
2. Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
3. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o in sua assenza dal Vice-Presidente che nominano fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in

prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Tutte le delibere assembleari sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci.

Organo di Amministrazione e rappresentanza legale
- Presidente - Comitato Scientifico

10) Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 5 (cinque) membri eletti, per maggioranza di voti, dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente a maggioranza dei due terzi dei partecipanti alla riunione.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione mediante lettera per posta ordinaria o elettronica o fax.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, con le medesime modalità.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono contemporaneamente, in ragione del verificarsi di un conflitto di interessi, ricoprire cariche dirigenziali e/o consiliari presso istituzioni e/o associazioni concorrenziali agli scopi culturali dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge, sempre che non vi abbia provveduto l'Assemblea, fra i suoi membri anche il Vice Presidente, il Segretario generale, ed eventualmente un Comitato Scientifico, con funzioni consultive non vincolanti, del quale possono far parte anche i non Soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati senza limiti di mandato.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e col voto

favorevole dei presenti.

Esso si avvale di un revisore contabile nominato dall'Assemblea per l'esame dei bilanci *(del quale riferisce per iscritto)* e per ogni aspetto finanziario.

Compiti del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

11) Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione ad eccezione di quelli riservati per legge all'Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori (Presidente e/o Organo di Amministrazione inteso collegialmente) è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

In particolare sono compiti dell'Organo di Amministrazione:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- nominare Presidente e Vicepresidente;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;

Il presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea annuale dei soci; convoca il Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno e il Comitato Scientifico ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione senza vincolo alcuno. Sottopone all'esame del Consiglio di Amministrazione il bilancio annuale consuntivo e preventivo dell'Associazione.

Il presidente, sulle linee indicate dall'Assemblea generale, sottopone al Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione, il programma culturale dell'Associazione. In caso di parità nelle votazioni, il suo voto prevale. Al Presidente può essere riconosciuto un rimborso forfettario delle spese correnti e a piè di lista per le spese straordinarie di rappresentanza e di movimento.

Compiti del Vicepresidente

12) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di impossibilità di questi ad adempiere alle proprie funzioni.

Il Presidente può delegare parte delle sue funzioni al Vice Presidente al fine di assicurare il più efficiente funzionamento organizzativo amministrativo dell'Associazione.

Segretario Generale e Segreteria Esecutiva

13) Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Consiglio a maggioranza dei due terzi con le modalità indicate per l'elezione del presidente.

Compito del Segretario Generale è di individuare le linee di attuazione degli scopi statutari da sottoporre al Presidente e al Consiglio con i quali strettamente collabora. Il Segretario Generale può essere nominato tra i Soci e partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico. Egli coordina il lavoro di organizzazione della Segreteria Esecutiva, nominata dal Consiglio di Amministrazione, e pertanto le attività dell'Associazione: i convegni da questi promossi, la preparazione dei bilanci, la pubblicazione del bollettino dell'Associazione e degli atti dei convegni di studio.

Se non ancora nominato, i suoi compiti sono assolti dal Presidente.

Al Segretario Generale compete il rimborso delle spese a piè di lista e una indennità di carica non superiore a 1.000 euro all'anno. Ai membri della Segreteria Esecutiva compete il rimborso delle spese a piè di lista.

Organo di Controllo

(qualora previsto nei casi indicati dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017)

14) L'organo di controllo (collegiale o monocratico) deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Revisore legale dei conti

(qualora previsto nei casi indicati dall'art. 31 del D.Lgs,

15) L'organo di Revisione Legale dei conti (*collegiale o monocratico*) deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Patrimonio

16) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (si veda l'Art 6 del D. Lgs. n. 117/2017);
8. contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

Eventuali donazioni o lasciti immobiliari possono essere accettati soltanto dopo che sia stata accertata la loro piena disponibilità e libertà da vincoli e ipoteche.

Libri sociali

17) L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti i soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali secondo le seguenti modalità richiesta scritta al Legale Rappresentante che ne rilascerà estratti a spese del richiedente.

Scioglimento

18) L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad un' ente del terzo settore.

Esercizi Finanziari

19) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.

Norme Legislative

20) Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative in materia.

F.to: Carla Tiboni

F.to: Erminia Amicarelli Notaio

[illegible]